



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Ordinanza N. 59
In data 05/06/2023

OGGETTO: Ordinanza divieto di accendere fuochi e falò e di portare sugli arenili materiale infiammabile di qualsiasi tipo per tutta la durata della stagione balneare estiva 2023

IL SINDACO

Premesso che a salvaguardia della pubblica incolumità, è necessario stabilire nell'esercizio dei propri poteri, restrizioni e divieti specifici in modo da attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione della consuetudine di accensioni fuochi e falò sugli arenili di materiale infiammabile, oltre che prevenire comportamenti illeciti o scorretti.

Considerato che nel periodo estivo vengono accesi dei falò sulla spiaggia, che possono arrecare un grave danno per l'ambiente, seri danni agli stabilimenti balneari limitrofi, alla salute pubblica oltre che costituire fonte di pericolo per le persone, gli animali e le cose.

Ritenuto di dover vietare sulle spiagge del territorio comunale ogni accensione dei fuochi e falò per tutta la durata della stagione balneare estiva 2023.

Vista l'Ordinanza balneare del Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio n. 52 del 25.05.2023;

Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria n. 10 del 20.04.2023 per i Comuni compresi tra Bagnara Calabria e Bianco;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali in materia;

Ritenuto di dover adottare apposito provvedimento ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000 (TUEL);

ORDINA

E' fatto divieto, su tutte le spiagge del territorio comunale, di accendere fuochi e falò e di portare sugli arenili materiale infiammabile di qualsiasi tipo per tutta la durata della stagione balneare estiva 2023 stabilita con l'Ordinanza balneare del Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio n. 52 del 25.05.2023.

Sono fatte salve le autorizzazioni per lo sparo dei fuochi d'artificio regolarmente autorizzati in occasione delle festività religiose e civili.

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, ai trasgressori che non si atterrano strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00 a norma del vigente regolamento comunale di polizia e decoro urbano;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza a S.E. Sig. Prefetto; al Sig. Questore di Reggio Calabria; al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni ; al Locale Comando Stazione Carabinieri; alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni; al Comando Polizia Municipale, alla locale Capitaneria di Porto di Bagnara Calabria;

Da atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 Giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio; al Presidente della Repubblica in via alternativa o per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data della pubblicazione all'albo pretorio.

Bagnara Calabria , lì 05.06.2023

Il Sindaco
f.to ADONE PISTOLESI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.